

STUDIO LEGALE ORSINI

Avvocato Alessio Orsini

Avvocato Alessandro Mozzoni

TRIBUNALE DI FORLÌ

13 gennaio 2015 - Est. Dr. Mazzino Barbensi
Avvocati Orsini Alessio e Alessandro Mozzoni

REVOCA DECRETO INGIUNTIVO e CONDANNA ALLE SPESE

Decreto Ingiuntivo – Clausola compromissoria di arbitrato – Applicabilità

L'accoglimento della eccezione preliminare inerente l'applicabilità di una clausola compromissoria di arbitrato determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla spese dell'ingiungente.

Nel caso in cui successivamente la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo colui che ha ottenuto il decreto dichiara di aderire alla eccezione di arbitrato è giustificato il rifiuto dell'opponente a rinunciare al giudizio ordinario nel caso in cui la proposta della controparte non contempli anche una regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione.



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI FORLI'

Sezione S2

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2014 R.G. passata in decisione all'udienza del 12.01.2015, promossa da:

rappresentata e difesa dall'avv. MOZZONI ALESSANDRO del Foro di Ascoli Piceno e dall'avv. ORSINI ALESSIO con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo a CESENA in via Marinelli n. 43 e con indirizzo P.E.C.

OPPONENTE

contro:

rappresentato e difeso dall'avv. , con elezione di domicilio presso il suo studio a CESENA in via



Vescovado n. 3 e con indirizzo P.E.C.

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.

Tali conclusioni qui si intendono richiamate, giusta espressa e generale autorizzazione del Presidente del Tribunale in tal senso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia sorge a seguito di decreto ingiuntivo ottenuto da _____ nei confronti di _____ per corrispettivi dovuti per effetto di contratto d'appalto.

_____ ha proposto opposizione al decreto emesso, eccependo in via preliminare la clausola compromissoria di cui all'art. 19 dello stesso contratto.

È pacifico tra le parti che detta clausola sia applicabile e che quindi l'eccezione debba essere accolta, con la conseguenza che il decreto emesso deve essere revocato.

In questa sede deve solo essere precisato che -secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte- la pronuncia in questione è una pronuncia non sulla competenza ma sul merito e in particolare sulla validità della clausola compromissoria (Cass. 15.5.09 n. 11301, Cass. 3.4.08 n. 8531).



Dal che discende che la pronuncia deve essere adottata con sentenza e deve avere il contenuto di un rigetto.

Resta da decidere sulla questione delle spese.

La circostanza che sia ammissibile la domanda in sede monitoria non deve far dimenticare che la controparte, allo scopo di evitare il passaggio in giudicato del decreto, è stata costretta a radicare la presente opposizione.

Al fine di addivenire ad una compensazione delle spese, potrebbe considerarsi il rifiuto della parte ingiunta ad aderire alla proposta di rinunciare al decreto ingiuntivo avanzata dalla parte opposta.

Senonchè deve rilevarsi che la predetta proposta di Tecno Max risulta avanzata solo successivamente alla notifica della citazione in opposizione e all'iscrizione a ruolo della causa.

Ed allora deve osservarsi che detta proposta si presenta incompleta in quanto non contempla alcuna offerta in punto di spese, neppure delle spese vive certamente di ammontare non irrilevante.

Sicchè non può sanzionarsi il rifiuto della parte ingiunta a pervenire ad una rinuncia al giudizio ordinario nei termini prospettati dalla parte ingiungente.

Ne consegue la necessità di condannare alle spese la Tecno Max.

Gli onorari della parte opponente sono così liquidati: euro 1.500,00 per fase di studio ed euro 1.000,00 per fase introduttiva; nulla viene



liquidato per le altre fasi astrattamente previste, poiché la causa è stata decisa senza istruttoria e senza adempimenti ulteriori dopo la prima udienza.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza e domanda disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) **RIGETTA** la domanda proposta da
contro;
- 2) **REVOCA** perciò il decreto ingiuntivo n. /14 emesso da questo Tribunale in data 14.3.2014 tra le parti;
- 3) **CONDANNA** in persona del legale rappresentante a pagare a le spese processuali, che liquida in euro 944,20 per esborsi e euro 2.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali 15%;
- 4) **DICHIARA** la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in data 13 gennaio 2015 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Forlì.

il Giudice

Dott. Mazzino Barbensi

